

COMUNE DI DAIRAGO	C.C.	Num 28	Data 30/07/2015
-------------------	------	-----------	--------------------

Oggetto:

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC COMPONENTE TASI
(TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.**

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione - Seduta Pubblica

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 21.03, nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:			Presenti	Assenti
1	Paganini Pier Angelo	Sindaco	X	
2	Tosetti Antonello	Consigliere	X	
3	Calcaterra Sergio	Consigliere	X	
4	Oliva Matteo	Consigliere	X	
5	Folloni Angelo Danilo	Consigliere	X	
6	Calloni Maria Bianca	Consigliere	X	
7	Verrini Laura	Consigliere	X	
8	Olgiati Pierluigi	Consigliere	X	
9	Castaldo Margherita	Consigliere	X	
10	Rolfi Paola	Consigliere		X
11	Bottini Paolo	Consigliere		X
12	Dal Cin Federico	Consigliere	X	
13	Mocchetti Paolo	Consigliere	X	

Presente l'Assessore Esterno – sig. Roberto Tosetti

Partecipa alla seduta il sig. Seminari Massimo, Segretario Comunale.

Il sig. Paganini Pier Angelo, nella qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.

Presenti n. 10 Consiglieri in quanto dopo l'effettuazione dell'appello, è entrato in aula il Consigliere sig.ra Paola Rolfi e per l'abbandono dell'Aula, alle ore 21.15, dei Consiglieri del Gruppo di Minoranza "Lega Nord", sigg. Federico Dal Cin e Paolo Mocchetti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 47 del 02/07/2015 di proposta di approvazione delle Tariffe della IUC - componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2015;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI i commi 683-688 - 689 -691 e 692 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), commi da ultimo in alcuni casi sostituiti o modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 681 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) riferiti alla disciplina della TASI;

Preso atto di quanto contenuto nella risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze n. 6 in data 25/06/2015 in merito all'equiparazione all'abitazione principale dei cittadini iscritti all'AIRE;

Preso atto che detta equiparazione opera sulla base delle seguenti condizioni:

- 1) possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 2) essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)
- 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Il comma 2 dell'art 9 bis del D.L. 47/2014 prevede poi che il tributo si applica in misura ridotta di due terzi, pertanto i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo dell'imposta calcolata sulla base delle aliquote previste dal Comune per l'abitazione principale;

RITENUTO opportuno approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015:

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili:

- All'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- All'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:
 - possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)
 - essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili:

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ALIQUOTA 1,00 (uno virgola zero) per mille

Da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

RITENUTO opportuno stabilire L'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati ai precedenti punti, per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale per tutte le tipologie di immobili per i quali è già prevista un'aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla Legge (10,6 e/o 6 per mille);

DATO ATTO che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di proposta di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta.

DATO ATTO che dai documenti di bilancio presentati al Consiglio Comunale e depositati risulta che il gettito del Tributo per l'anno 2015 determinato con le aliquote approvate col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

VISTO l'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: *"al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011;

RITENUTO opportuno non avvalersi di tale facoltà;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati:

• polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€	141.890,90
• manutenzione strade e servizi connessi	€	58.237,99
• servizi cimiteriali	€	16.000,00
• manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	€	67.200,00
• illuminazione pubblica e servizi connessi	€	187.600,00
TOTALE	€	470.928,89

VISTO l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: *"Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni."*

RITENUTO opportuno non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI;

Visto l'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

VISTO il D.M. 24.12.2014, che ha differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015, il successivo D.M. 16.03.2014 che ne ha disposto il differimento alla data del 31/05/2015 ed infine il D.M. del 13/05/2015 che ha disposto l'ulteriore differimento al 30 luglio 2015;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli della responsabile dell'area amministrativa contabile - demografici e tributi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Sindaco Presidente illustra il presente punto n. 5 in OdG confermando le aliquote del 2014.

Chiede la parola il Capogruppo di Minoranza Gruppo "Civica@dairago", sig.ra Paola Rolfi, la quale afferma che le tariffe sono troppo alte e che occorre ripensare l'aliquota inserendo delle agevolazioni. Quindi comunica il suo voto contrario.

Presenti e Votanti n. 10 consiglieri.

N. // astenuti , n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Paola Rolfi) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

• polizia locale, pubblica sicurezza e vigilanza	€	141.890,90
• manutenzione strade e servizi connessi	€	58.237,99
• servizi cimiteriali	€	16.000,00
• manutenzione parchi, verde pubblico e tutela ambientale	€	67.200,00
• illuminazione pubblica e servizi connessi	€	187.600,00
TOTALE	€	470.928,89

3) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2015:

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili:

- All'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- All'unità immobiliare ad uso abitativo posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato in possesso dei seguenti requisiti:
 - possedere a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso;
 - essere iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE)
 - essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille

Da applicare alle seguenti tipologie di immobili :

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
- Unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ecc., per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ALIQUOTA 1,00 (uno virgola zero) per mille

Da applicare ai Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito, con modificazioni dalla legge n. 214 del 22.12.2011.

4) di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al precedente punto 3), per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite ed in generale per tutte le tipologie di immobili per i quali è già prevista un'aliquota IMU fissata nel massimo stabilito dalla Legge (10,6 e/o 6 per mille);

5) di dare atto che con l'applicazione delle sopracitate aliquote TASI viene pienamente rispettato il vincolo posto dall'art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27.12.2013, ai sensi del quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, così come anche dettagliatamente specificato nella deliberazione di proposta di approvazione delle aliquote IMU, adottata nella medesima seduta.

6) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16.

7) di non stabilire l'applicazione di alcuna detrazione/esenzione non prevista dalla legge alle diverse tipologie di immobili, oggetto di applicazione della TASI.

Deliberazione n. 28 del 30/07/2015

8) di stabilire, nel caso previsto dal citato comma 681 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che l'occupante versi la TASI, se dovuta, nella misura del 20 (venti) per cento, dell'ammontare complessivo, calcolato applicando le aliquote di cui al precedente punto 3. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

9) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;

10) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC – componente TASI approvato con deliberazione C.C. n. 26 del 02/09/2014;

11) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

12) di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

13) di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Dairago anche sul sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti e Votanti n. 10 consiglieri.

N. // astenuti, n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Paola Rolfi) espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dare esecuzione al provvedimento provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.C. /C.C.

N. 28 IN DATA 30/07/15

AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELLA IUC COMPONENTE TASI (TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2015.

COMUNE DI DAIRAGO

Provincia di Milano

Parere del Responsabile del servizio interessato

SERVIZIO PROPONENTE: AREA AMMINISTRATIVO/CONTABILE -
DEMOGRAFICI/TRIBUTI

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere *favorevole*

li *17/07/2015*

Il Responsabile



Parere del Responsabile di Ragioneria

Ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in ordine alla regolarità contabile, si
esprime parere *favorevole*

e si attesta che l'impegno assunto con la presente deliberazione ha la copertura finanziaria al
tit. _____ funz. _____ serv. _____ inter. _____
(cap. _____) del bilancio 2015

tit. _____ funz. _____ serv. _____ inter. _____
(cap. _____) del bilancio 2015

tit. _____ funz. _____ serv. _____ inter. _____
(cap. _____) del bilancio 2015


li *17/07/2015*

Il Responsabile



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Paganini Pier Angelo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Seminari Massimo




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 07 AGO. 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Seminari Massimo



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, di cui all'art. 127 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267, per cui la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n° 267.

Addi 24 AGO. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Seminari Massimo

